

## TRIBUNALE DI PESCARA

### PROTOCOLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI per il periodo dal 12.5/31.7.2020

#### A. Premessa generale

La individuazione delle attività da svolgere nel settore penale è condizionata da un lato dall'esigenza di contenere il rischio di contagio in conseguenza degli inevitabili assembramenti di persone che di regola accompagnano le udienze camerali e dibattimentali, precedentemente programmate in funzione della definizione del maggior numero di procedimenti, e dall'altro dalla presenza di personale di cancelleria in misura ridotta rispetto all'ordinario.

Vi è inoltre l'esigenza prioritaria di completare, nei termini previsti dalla normativa regionale (ordinanze n. 42 del 20.4.2020 e n. 52 del 30.4.2020), il procedimento di sanificazione delle aule di udienza, strutturate senza possibilità di apertura diretta all'esterno dell'edificio.

Sull'avvio dell'attività occorre poi tener conto degli effetti della sospensione dei termini processuali fino alla data dell'11.5.2020 e della sospensione dell'accesso agli sportelli di cancelleria, rendendo pertanto necessaria la posticipazione dell'avvio dell'attività di udienza per consentire alle parti il deposito di atti nei termini previsti (a ritroso) e per assicurare il rispetto dei termini di notifica dei decreti di differimento.

In considerazione di quanto appena rappresentato, l'attività di udienza avrà inizio a partire dal **25 maggio 2020**, con rinvio d'ufficio dei procedimenti fissati a partire dal 12 maggio.

Con specifico riguardo all'*attività dei GOP assegnati alla sezione penale*, valutato l'andamento dell'epidemia in corso e della contenuta disponibilità del personale di cancelleria, la trattazione dei processi penali nelle udienze tabellari inizierà dal **10 giugno 2020**, con rinvio d'ufficio dei procedimenti fissati a partire dal 12 maggio.

Il prolungamento del regime facoltativo previsto dall'art. 3 lett. i) D.L. n. 28 del 30.4.2020 fino al 31.7.2020, auspicando un graduale miglioramento della situazione epidemiologica nel periodo a ridosso della sospensione estiva, rende opportuna la previsione, a partire dal 1.7.2020, della celebrazione di processi, anche con istruttoria dibattimentale, relativi ad imputati gravati da misure cautelari personali (anche se non

più in corso) e reali.

## **B. Attività giudiziaria nel periodo dal 25.5.2020 al 30.6.2020**

1. In tale periodo la forma ordinaria di trattazione dei processi è, di regola, quella della **presenza delle parti in udienza**, con la sola eccezione dei procedimenti con imputati detenuti.

Si concorda in ogni caso sulla possibilità, ove vi sia *richiesta congiunta di tutte le parti*, di **trattare i procedimenti da remoto**, dando comunicazione al giudice almeno due giorni prima dell'udienza.

2. Per i procedimenti che riguardano *imputati o ricorrenti detenuti*, la partecipazione all'udienza, ove richiesta, sarà assicurata con la videoconferenza o con applicativo Microsoft teams, nei termini che saranno indicati di seguito.

3. Le *udienze di convalida dell'arresto e del fermo e gli interrogatori di garanzia di indagati sottoposti alla misura della custodia in carcere davanti al GIP* e le *udienze di convalida dell'arresto in flagranza di reato e rito direttissimo* presso la Sezione penale continueranno a svolgersi da remoto, attraverso l'applicativo *Microsoft Teams*, secondo il protocollo già adottato.

4. A parte i *procedimenti a trattazione necessaria*, non sospesi in relazione a quanto previsto dall'art. 83 co. 3° lett. b) e c) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., nel periodo indicato si svolgerà soltanto *attività giurisdizionale per la quale non sia necessaria la presenza in udienza di persone diverse dalle parti processuali*, con esclusione in ogni caso dei processi relativi ad un non contenuto numero di imputati.

5. *I processi per i quali non è prevista la trattazione*, già calendarizzati in ciascuna udienza prima dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica ovvero nelle more già rinviati, saranno *rinviati d'ufficio* con *decreti di differimento ex art. 465 c.p.p.*, assunti al di fuori dell'udienza e notificati alle parti a mezzo SNT o altro strumento di notificazione telematica ministeriale, sempre allo scopo di limitare l'accesso degli utenti alle aule di udienza.

Il giudice avrà cura di individuare, per ciascuna udienza, l'elenco dei processi da trattare e quelli rinviati. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, sul sito *web* del Tribunale, sarà pubblicato lo *statino di ciascuna udienza*, epurato dai dati sensibili, contenente per ciascun procedimento l'indicazione dell'*udienza di rinvio* e, *per i processi da trattare*,

la fascia oraria.

**6. Nei procedimenti per i quali si procederà in udienza**, infine, gli avvocati si impegnano ad evitare, ove possibile, l'intervento delle parti private (*imputati e/o persone offese*), avvalendosi di procure speciali per il compimento delle attività da svolgere.

**7. Nelle ipotesi in cui si procederà con la trattazione da remoto** (imputati o ricorrenti detenuti ovvero richiesta congiunta delle parti processuali), la cancelleria, per mezzo SNT, provvederà a comunicare al difensore che il processo calendarizzato per udienza già determinata sarà trattato da remoto e chiederà tempestivo invio di indirizzo PEO, indirizzo che dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'udienza (o entro il venerdì alle ore 10 se si tratta di processo fissato nella giornata di lunedì). Nel caso il *difensore (di fiducia o di ufficio)* non faccia pervenire l'indirizzo PEO nel termine indicato, né richiesta motivata di rinvio, il *link* per la partecipazione all'udienza sarà inviato all'indirizzo PEO del *difensore di ufficio di turno*.

A tal fine, il *Consiglio dell'Ordine*, predisporrà l'elenco dei difensori di ufficio per ciascuna udienza tabellare, con indicazione, per ciascuno, dell'indirizzo PEO e del numero di telefono cellulare; il difensore di ufficio si impegnerà a monitorare la sua casella di posta elettronica nella giornata nella quale è di turno, onde poter intervenire tempestivamente se richiesto.

L'*imputato libero*, ove intenda partecipare all'udienza da remoto, sarà presente dalla postazione del difensore.

In ipotesi di processi con *imputato/ricorrente detenuto* il difensore potrà scegliere se partecipare all'udienza da remoto presso la postazione ove si trova il proprio assistito, dandone tempestiva comunicazione al giudice.

Il *Pubblico Ministero* designato per l'udienza si collegherà da postazione situata all'interno del palazzo di giustizia, in maniera tale da poter produrre, ove necessario, atti del fascicolo della notizia di reato.

Per i *processi che saranno trattati da remoto* è consentito alle parti, prima dell'udienza, il *deposito via PEC* di documenti, oltre alle conclusioni della parte civile ed alle richieste di liquidazione in ipotesi di parte già ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

## **8. Attività ufficio GIP/GUP**

**8.1** Il rito camerale consente in via generale la trattazione delle *udienze preliminari* e delle *udienze camerale* del GIP nelle aule del Tribunale.

L'esigenza di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra gli utenti nelle aule di udienza impone tuttavia una serie di *limitazioni*:

- necessità di adottare il rigoroso rispetto delle **chiamate dei processi per fasce orarie**

(con conseguente accesso in Tribunale dei difensori solo in coincidenza dell'orario di trattazione);

- **rinvio d'ufficio**, con decreto fuori udienza, dei *processi che non possono essere trattati in relazione al numero delle parti*;
- **rinvio di ufficio** di *processi con rito abbreviato condizionato all'assunzione di prova orale*;
- **rinvio d'ufficio** degli *incidenti probatori* aventi ad oggetto l'*audizione protetta di minore o testimone vulnerabile* ovvero lo svolgimento di *ricognizione di persona*;
- **rinvio d'ufficio** dei *procedimenti di opposizione alla richiesta di archiviazione*.

**8.2** Alla luce di quanto indicato, di regola sarà trattata in sede:

- l'**udienza preliminare** per i processi con massimo *due imputati* liberi o, comunque, non gravati dalla misura della custodia in carcere;
- l'**udienza camerale** (fissata a seguito di giudizio immediato ovvero a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per richiesta di riti alternativi) per i processi fino a *tre imputati* liberi o, comunque, non gravati dalla misura della custodia in carcere.

**8.3** Per i *processi di prima comparizione con imputato detenuto per lo stesso processo*, la presenza in udienza del detenuto sarà assicurata attraverso l'applicativo *Microsoft Teams*, con interlocuzione del detenuto attraverso la sola postazione del giudice; quindi, acclarata la partecipazione o meno di parti private, il processo sarà rinviato per il prosieguo da remoto con l'applicativo *Microsoft Teams*, nei termini indicati al precedente *punto 7*.

**8.4** Ove il processo da trattare in udienza preliminare o camerale riguardi *sia imputato libero che imputato detenuto*, se non vi sia consenso da parte dell'imputato libero alla trattazione da remoto, si procederà con videoconferenza ministeriale, utilizzando l'impianto a servizio dell'aula penale n. 1.

**8.5** I *procedimenti di esecuzione* che riguardano *detenuti*, che intendano partecipare all'udienza camerale, verranno trattati esclusivamente da remoto, con possibilità per le parti di deposito di documenti via PEC.

## **9. Attività sezione penale - DIBATTIMENTO**

**9.1** La gestione dell'udienza dibattimentale, soprattutto per i *processi con rito monocratico*, appare più complessa, tenuto conto della consistenza dei ruoli di ciascuna udienza; la scelta di fondo è stata quella di limitare il più possibile l'*attività giurisdizionale* che necessita di contatti ravvicinati tra le persone e dell'intervento nel

Tribunale di soggetti privati, diversi dalle parti processuali.

9.2 Saranno trattati nelle aule del Tribunale:

- *processi con non più di 2 imputati* (liberi o non gravati da misura di custodia in carcere) se con *rito monocratico* o di *6 imputati* se con *rito collegiale* per i quali *non vi sia attività istruttoria da svolgere* (ammissione prove, processi privi di istruttoria orale o perché vi sia *consenso alla lettura di attività di indagine ex art. 493 co. 3° c.p.p.* o perché già *ultimata; discussione*); resta salva ogni diversa valutazione da parte del giudice in relazione alla eventuale presenza di un numero cospicuo di parti civili;
- *processi per i quali vi sia richiesta di riti alternativi* (patteggiamenti, abbreviati senza integrazione istruttoria con prova orale, messa alla prova, oblazione);
- *processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace;*
- *procedimenti di riesame o appello avverso misure cautelari reali;*
- *procedimenti riguardanti misure di prevenzione;*
- *procedimenti di esecuzione con udienza camerale*, ove si invochi l'*applicazione della disciplina della continuazione* in sede esecutiva ovvero si promuovano *questioni che riguardino il titolo esecutivo.*

9.3 Per le *udienze di smistamento*, ove il processo riguardi *imputato detenuto* (che non ha fatto pervenire rinuncia a comparire), la sua presenza sarà assicurata in udienza attraverso l'applicativo *Microsoft Teams*, con interlocuzione del detenuto attraverso la sola postazione del giudice; quindi, acclarata l'eventuale presenza della persona offesa e formalizzata l'eventuale costituzione di parte civile, il processo sarà rinviato per il prosieguo da remoto con l'applicativo *Microsoft Teams*, nei termini già indicati al precedente *punto 7*. Ove, invece, il processo da trattare in udienza dibattimentale riguardi *sia imputato libero che imputato detenuto* (che non ha fatto pervenire rinuncia a comparire), se non vi sia consenso da parte dell'imputato libero alla trattazione da remoto, si procederà con videoconferenza ministeriale, utilizzando l'impianto a servizio dell'aula penale n. 1.

9.4 Alle *udienze di rito direttissimo* si applicheranno le stesse disposizioni previste per la trattazione dei processi ordinari.

9.5 Per i *procedimenti di riesame o appello avverso misure reali*, ove fosse necessario tenere l'udienza camerale nell'arco temporale fino al 25.5.2020 (in relazione alla data di ricezione degli atti da parte del P.M. ovvero ad esigenze di celerità prospettate dal ricorrente), si procederà con la trattazione da remoto con le modalità previste al precedente *punto 7*.

**9.6** I *procedimenti di esecuzione* che riguardano *detenuti*, che intendano partecipare all'udienza camerale, verranno trattati esclusivamente da remoto, con possibilità per le parti di deposito di documenti via PEC.

**9.7** L'attività in *udienza*, che avverrà *a porte chiuse* ai sensi dell'art. 472 co. 3° c.p.p. ed in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 18/2020, dovrà comunque essere svolta adottando cautele per *evitare assembramenti*.

In tal senso occorrerà *rispettare* rigorosamente la *chiamata dei processi per fasce orarie* (con conseguente accesso in *Tribunale* dei difensori solo in *coincidenza* dell'*orario di trattazione*).

### **C. Attività giudiziaria dal 1.7.2020 fino alla sospensione feriale**

**10.** Dal 1° luglio, in aggiunta ai processi previsti per la fase precedente, saranno trattati in udienza – per la fase GIP-GUP e per la fase dibattimentale - tutti i *processi per i quali gli imputati siano gravati da misura cautelare personale (anche se non più in corso) e reale ex art. 321 c.p.p., indipendentemente dal numero degli imputati e delle parti civili*, salva diversa valutazione del giudice in relazione alla eventuale presenza di un numero cospicuo di parti. Per tali processi sarà regolarmente svolta attività di istruttoria dibattimentale ovvero attività istruttoria cui sia stata condizionata la richiesta di rito abbreviato.

**10.1** Ove il processo prioritario da trattare - davanti al GIP-GUP o in sede dibattimentale – riguardi *imputato detenuto* (che non ha fatto pervenire rinuncia a comparire), si procederà con videoconferenza ministeriale, utilizzando l'impianto a servizio dell'aula penale n. 1. I giudici, prima della fissazione della data di udienza, avranno cura di comunicare al direttore della cancelleria penale l'esigenza di procedere in videoconferenza al fine di consentire la programmazione dell'attività da svolgere nell'aula n. 1.

**10.2** A partire dal 1° luglio 2020 riprenderà presso l'ufficio GIP la trattazione dei *procedimenti di opposizione all'archiviazione*.

### **D. Disposizioni comuni**

## 11. Deposito di atti via PEC:

Fino al 31 luglio 2020, al fine di contenere l'accesso in cancelleria, si concorda, sia per l'ufficio GIP-GUP che per l'ufficio del dibattimento, il deposito via PEC (indirizzi per l'ufficio GIP-GUP [gipgup.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.pescara@giustiziacert.it) e per il dibattimento [dibattimento.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.pescara@giustiziacert.it)) dei seguenti atti:

- *richieste di rito speciale* (abbreviato, messa alla prova, oblazione, patteggiamento corredato dal parere del P.M.);
- istanze riguardanti *misure cautelari personali e reali in corso*;
- istanze di *rinvio dell'udienza per legittimo impedimento*.
- *liste testimoniali*.

## 12. Adozione di cautele comuni

Si anticipano, in via generale, le cautele per l'accesso al Tribunale, che saranno poi oggetto di una più compiuta disciplina condivisa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Per l'*accesso degli utenti al Tribunale ed alle aule di udienza* sarà richiesto l'*uso generalizzato di mascherine e guanti*, costantemente indossate, così come previsto per il *personale amministrativo* e per i *giudici*.

Non sarà consentito l'ingresso nel Palazzo di Giustizia per tutti coloro che abbiano *37,5 o più di temperatura corporea e/o sintomi influenzali*.

In corrispondenza degli *accessi alle aule di udienza* sul pavimento saranno apposti *segnalatori di rispetto della distanza* tra gli utenti in attesa (minimo un metro).

Saranno inoltre previste in aula di udienza *postazioni fisse dedicate a ciascuna delle parti*, posizionate a debita distanza, nonché *percorsi obbligati di entrata ed uscita dalle aule*.

L'*accesso al Tribunale* per la *trattazione* di un *procedimento penale non* comporterà la possibilità per gli utenti di recarsi anche agli *sportelli di cancelleria*, il cui accesso è stato separatamente regolamentato con un *sistema di prenotazione on line sul sito del Tribunale e sul sito della Procura*, da assicurare *in via prioritaria* per il disbrigo di attività relativa a processi per i quali è prevista la trattazione nel periodo fino alla pausa estiva e per le sole attività per le quali operi la decorrenza di termini perentori (*richiesta di copie di sentenze e deposito di atti di appello, deposito liste testi, deposito istanza inerenti misure cautelari, deposito istanze di riti alternativi, ecc.*).

Sarà ovviamente consentito l'accesso al Tribunale dei *difensori di ufficio* designati dal Consiglio dell'Ordine per ciascuna udienza.

Sempre al fine di contenere l'afflusso dei difensori in cancelleria, i giudici, ove possibile, eviteranno il deposito di sentenze con motivazione contestuale.

## 13. Modifiche al protocollo sottoscritto in data 2.4.2020

La sperimentazione del protocollo, sottoscritto in data 2.4.2020, sulla “*celebrazione delle udienze di convalida dell’arresto in flagranza di reato e rito direttissimo e la celebrazione delle udienze di convalida dell’arresto e del fermo e degli interrogatori di garanzia di indagati sottoposti alla misura della custodia in carcere*” ha evidenziato problematiche in ordine alla *presenza del difensore nell’aula della camera di consiglio del Tribunale* e sulla necessità del rispetto delle distanze, non consentendo l’applicativo *Microsoft Teams* il contemporaneo collegamento di più computer all’interno del medesimo locale. Pertanto, si conviene di modificare il suddetto protocollo nei punti che seguono, che ne costituiranno parte integrante:

**Ufficio GIP:**

7. *Il difensore potrà scegliere di essere presente, in alternativa, presso il Comando o l’ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza (solo per arresti e fermi), ovvero presso il suo studio.*

8. *Il difensore, nel momento in cui riceverà l’avviso dell’arresto o del fermo o dell’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, comunicherà dove e come intende partecipare da remoto (proprio studio ovvero istituto penitenziario o Comando o l’ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza solo per arresti e fermi). Nell’ipotesi di opzione per il collegamento da remoto il difensore specifica alla polizia giudiziaria l’indirizzo di posta elettronica dove potrà essere contattato per il collegamento da remoto e dove gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO e non PEC).*

9. *Della scelta del difensore la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso il proprio studio.*

**Tribunale – Sezione penale**

3. *La polizia giudiziaria procedente indicherà all’Avvocato il luogo nel quale l’arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente presso il luogo dove si trova l’arrestato ovvero da remoto.*

6. *Il difensore, nel momento in cui riceverà l’avviso dell’intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all’udienza presso il luogo dove si trova l’arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso il proprio studio.*

7. *Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l’udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza, da svolgere in maniera assolutamente riservata, attraverso*



*l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.*

Pescara, 5 maggio 2020


Il Presidente del Tribunale

Dott. Angelo Mariano Bozza




Il Procuratore della Repubblica

Dott. Massimiliano Serpi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Giovanni Di Bartolomeo



Il Vice Presidente della Camera Penale

Avv. Massimo Galasso



Il delegato dell' Associazione Difensori di Ufficio

Avv. Maria Croce

